

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
98/C 74/01	ECU.....	1
98/C 74/02	Elenco dei documenti trasmessi dalla Commissione al Consiglio nel periodo dal 23 al 27.2.1998	2
98/C 74/03	Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping	4
98/C 74/04	Comunicazione delle decisioni «strutture agricole»	5
98/C 74/05	Comunicazione agli Stati membri relativa all'elenco delle nuove zone ammissibili a un contributo a favore del Regno Unito nell'ambito dell'iniziativa comunitaria concernente la riconversione nel settore della difesa (Konver)	8
98/C 74/06	Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ⁽¹⁾	9
98/C 74/07	Comunicazione della Commissione relativa alla proroga degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽¹⁾	31
98/C 74/08	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.1138 — Royal Bank of Canada/Bank of Montreal) ⁽¹⁾	32

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

9 marzo 1998

(98/C 74/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,7841	Marco finlandese	6,00024
Corona danese	7,53478	Corona svedese	8,66905
Marco tedesco	1,97700	Sterlina inglese	0,660645
Dracma greca	312,566	Dollaro USA	1,08181
Peseta spagnola	167,539	Dollaro canadese	1,52827
Franco francese	6,62909	Yen giapponese	138,547
Sterlina irlandese	0,796324	Franco svizzero	1,60973
Lira italiana	1944,79	Corona norvegese	8,23146
Fiorino olandese	2,22830	Corona islandese	79,0908
Scellino austriaco	13,9088	Dollaro australiano	1,62263
Scudo portoghese	202,211	Dollaro neozelandese	1,87002
		Rand sudafricano	5,39334

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU L 379 del 30.12.1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU L 189 del 4.7.1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU L 311 del 30.10.1981, pag. 1).

**ELENCO DEI DOCUMENTI TRASMESSI DALLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
NEL PERIODO DAL 23 AL 27.2.1998**

(98/C 74/02)

I documenti sono disponibili presso gli uffici di vendita i cui indirizzi figurano in quarta di copertina.

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(98) 85	CB-CO-98-090-IT-C	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 90/220/CEE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati ⁽²⁾ ⁽³⁾	23.2.1998	23.2.1998	96
COM(98) 87	CB-CO-98-092-IT-C	Comunicazione della Commissione riguardante l'applicazione della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti ⁽³⁾	23.2.1998	23.2.1998	35
COM(98) 94	CB-CO-98-099-IT-C	Relazione della Commissione al Consiglio sul costo degli aiuti concessi nel 1996 per il trasporto di taluni ortofrutticoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 3438/92 del Consiglio ⁽³⁾	23.2.1998	23.2.1998	6
COM(98) 96	CB-CO-98-103-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma, da parte della Comunità europea, del protocollo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici	23.2.1998	23.2.1998	34
COM(98) 91	CB-CO-98-096-IT-C	Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'applicazione del regolamento (CE) n. 852/95 del Consiglio, relativo ad un contributo finanziario a favore del Portogallo per un programma specifico di ammodernamento dell'industria tessile e dell'abbigliamento	24.2.1998	24.2.1998	25
COM(98) 93	CB-CO-98-098-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in seno al Consiglio di associazione sulla partecipazione della Repubblica ceca a programmi comunitari nei settori della formazione, della gioventù e dell'istruzione ⁽²⁾	24.2.1998	24.2.1998	17
COM(98) 99	CB-CO-98-104-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE ⁽²⁾ ⁽³⁾	25.2.1998	25.2.1998	10

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(98) 100	CB-CO-97-105-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione, a nome della Comunità, della modifica agli allegati II e III della Convenzione di Berna, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata in occasione della diciassettesima riunione del comitato permanente della Convenzione ⁽²⁾ ⁽³⁾	25.2.1998	25.2.1998	5
COM(98) 102	CB-CO-98-122-IT-C	Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — Il problema informatico dell'anno 2000 ⁽³⁾	25.2.1998	25.2.1998	15
COM(98) 73	CB-CO-97-084-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽²⁾ ⁽³⁾	18.2.1998	26.2.1998	19
COM(98) 104	CB-CO-98-133-IT-C	Relazione della Commissione al Consiglio sull'armonizzazione degli indici dei prezzi al consumo nell'Unione europea	27.2.1998	27.2.1998	61
COM(98) 105	CB-CO-98-108-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo firmato il 19 dicembre 1994 tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, in merito alla proroga per altri cinque anni a norma delle disposizioni contenute nell'articolo 64, paragrafo 4, lettera a), dell'accordo europeo	27.2.1998	27.2.1998	7
COM(98) 106	CB-CO-98-110-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio riguardante la posizione della Comunità in merito alla creazione di gruppi di lavoro del Consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia	27.2.1998	27.2.1998	14
COM(98) 107	CB-CO-98-107-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica del regolamento (CE) n. 3010/95	27.2.1998	27.2.1998	7

(¹) Documento comprendente una scheda di impatto sulle imprese, in particolare le PMI.

(²) Documento che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(³) Testo rilevante ai fini del SEE.

N.B.: I documenti COM sono disponibili in abbonamento globale o tematico e per singoli numeri; in quest'ultimo caso il prezzo è proporzionale al numero di pagine.

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(98/C 74/03)

1. La Commissione informa che, se non viene avviato un riesame conformemente al procedimento seguente, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽²⁾.

2. Procedimento

I produttori comunitari possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, in assenza delle misure, il dumping o il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi.

Se la Commissione dovesse decidere di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito.

3. Termine

I produttori comunitari possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione delle Comunità europee, direzione generale I — Relazioni esterne: politica commerciale e relazioni con l'America del Nord, l'Australia e la Nuova Zelanda (divisione I-C-2), rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles ⁽³⁾ in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995.

Prodotto	Paese(i) d'origine o d'esportazione	Misure	Riferimento	Data della scadenza
Biciclette	Repubblica popolare cinese	Dazio	Regolamento (CEE) n. 2474/93 (GU L 228 del 9.9.1993) esteso dal regolamento (CE) n. 71/97 (GU L 16 del 18.1.1997)	10.9.1998

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 317 del 6.12.1996, pag. 1.

⁽³⁾ Telex COMEU B 21877, fax (32-2) 295 65 05.

Comunicazione delle decisioni «strutture agricole»

(98/C 74/04)

(Cfr. comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 174 del 22 giugno 1989, pag. 31)

Decisione C(97) 2504 della Commissione del 27 ottobre 1997

Stato membro interessato:

— Italia (Umbria)

Base giuridica:

— Regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio (miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro per quanto riguarda gli investimenti di cui all'articolo 24 (strutture zootecniche).

Decisione C(97) 2505 della Commissione del 27 ottobre 1997

Stato membro interessato:

— Italia (Sicilia)

Base giuridica:

— Regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio (miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro per quanto riguarda gli investimenti a favore dell'apicoltura e della bachicoltura.

Decisione C(97) 3081 della Commissione del 10 novembre 1997

Stato membro interessato:

— Finlandia

Base giuridica:

— Regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio (miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro in materia di aiuti per la contabilità.

Decisione C(97) 3084 della Commissione del 10 novembre 1997

Stato membro interessato:

— Italia

Base giuridica:

— Regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio (miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro per quanto riguarda il reddito di riferimento per il 1997.

Decisione C(97) 3085 della Commissione del 10 novembre 1997

Stato membro interessato:

— Italia (Friuli Venezia-Giulia)

Base giuridica:

— Regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio (miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro in materia di investimenti.

Decisione C(97) 3086 della Commissione del 10 novembre 1997

Stato membro interessato:

— Spagna

Base giuridica:

— Regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio (miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro per quanto riguarda la modifica degli atti legislativi di applicazione del regolamento (CE) n. 950/97.

Decisione C(97) 3091 della Commissione del 12 novembre 1997

Stato membro interessato:

— Grecia

Base giuridica:

— Regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio (miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro in materia di indennità compensative.

Decisione C(97) 3087 della Commissione del 10 novembre 1997

Stato membro interessato:

— Spagna (Estremadura)

Base giuridica:

— Regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio (miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro in materia di investimenti per opere irrigue.

Decisione C(97) 3092 della Commissione del 12 novembre 1997

Stato membro interessato:

— Belgio

Base giuridica:

— Regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio (miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro per quanto riguarda il reddito di riferimento per il 1997.

Decisione C(97) 2503 della Commissione del 14 novembre 1997

Stato membro interessato:

— Italia (Piemonte)

Base giuridica:

— Regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio (miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro in materia di investimenti per nuovi impianti viticoli.

Decisione C(97) 3093 della Commissione del 12 novembre 1997

Stato membro interessato:

— Francia

Base giuridica:

— Regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio (miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro per quanto riguarda il reddito di riferimento per il 1997.

Decisione C(97) 3099 della Commissione del 24 novembre 1997

Stato membro interessato:

— Germania (Bassa Sassonia)

Base giuridica:

— Regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio (miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro in materia di servizi di gestione.

Decisione C(97) 3466 della Commissione del 10 dicembre 1997

Stato membro interessato:

— Regno Unito

Base giuridica:

— Regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio (miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro in materia di indennità compensative.

Decisione C(97) 3467 della Commissione del 10 dicembre 1997

Stato membro interessato:

— Finlandia

Base giuridica:

— Regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio (miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro per quanto riguarda il reddito di riferimento per il 1997.

Decisione C(97) 3468 della Commissione del 10 dicembre 1997

Stato membro interessato:

— Grecia

Base giuridica:

— Regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio (miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro per quanto riguarda il reddito di riferimento per il 1997.

Decisione C(97) 3469 della Commissione del 10 dicembre 1997

Stato membro interessato:

— Germania

Base giuridica:

— Regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio (miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro in materia di indennità compensative.

Decisione C(97) 3471 della Commissione del 18 dicembre 1997

Stato membro interessato:

— Spagna

Base giuridica:

— Regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio (miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato

membro per quanto riguarda le indennità compensative complementari.

Base giuridica:

— Regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio (miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole)

Decisione C(97) 3476 della Commissione del 18 dicembre 1997

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro per quanto riguarda il nuovo testo di applicazione del regolamento (CE) n. 950/97.

Stato membro interessato:

— Belgio (Vallonia)

NB: Copia del testo della decisione nella(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato membro interessato può essere richiesta al Segretariato generale della Commissione delle Comunità europee, servizio delle pubblicazioni e notifiche, edificio «Breydel», ufficio 14/94, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles [tel.: (32-2) 295 23 64; telefax: (32-2) 295 01 20].

Comunicazione agli Stati membri relativa all'elenco delle nuove zone ammissibili a un contributo a favore del Regno Unito nell'ambito dell'iniziativa comunitaria concernente la riconversione nel settore della difesa (Konver)

(98/C 74/05)

Secondo quanto disposto al punto 7 degli orientamenti pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 180 del 1° luglio 1994, pag. 20, la Commissione europea ha deciso, nella riunione del 4 marzo 1998, l'elenco delle nuove zone ammissibili ad un contributo a favore del Regno Unito nell'ambito dell'iniziativa comunitaria concernente la riconversione nel settore della difesa, che figura qui di seguito.

I riferimenti a zone ammissibili nel quadro dell'obiettivo 2 riguardano il primo elenco delle regioni colpite dal declino industriale a cui si applica l'obiettivo 2 e l'elenco modificato delle zone pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* L 81 del 24 marzo 1994 e L 193 del 3 agosto 1996.

ELENCO DELLE NUOVE ZONE AMMISSIBILI AD UN CONTRIBUTO NELL'AMBITO DI KONVER

REGNO UNITO

Regione NUTS III	Zone ammissibili
Tayside	Obiettivo 5 lettera b) e non obiettivo Brechin e Montrose TTWA
Cheshire	non obiettivo Crewe TTWA

ORIENTAMENTI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO A FINALITÀ REGIONALE

(98/C 74/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Introduzione

I criteri seguiti dalla Commissione per esaminare la compatibilità degli aiuti di Stato a finalità regionale con il mercato comune, in applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE, sono stati oggetto di vari documenti, di diverso tipo, comunicati agli Stati membri e ai terzi interessati (¹).

Il numero sempre più grande di questi documenti, la loro eterogeneità e il loro scaglionamento nel tempo, l'evolvere della teoria e della pratica, tanto a livello della Commissione quanto a livello degli Stati membri, come pure l'esigenza di concentrare gli aiuti e di ridurre le distorsioni della concorrenza rendono necessario riesaminare l'insieme dei criteri attualmente seguiti e sostituire con un unico documento tutti quelli citati (²), ai fini della trasparenza, dell'aggiorna-

mento e della semplificazione. Il testo che segue è inteso a soddisfare queste esigenze.

Gli aiuti oggetto dei presenti orientamenti (denominati indistintamente «aiuti a finalità regionale» o semplicemente «aiuti regionali») si distinguono dalle altre categorie di aiuti pubblici (ad esempio aiuti alla ricerca e sviluppo, all'ambiente o alle imprese in difficoltà) perché sono riservati ad alcune regioni particolari ed hanno come obiettivo specifico lo sviluppo di tali regioni (³).

Gli aiuti regionali hanno come obiettivo lo sviluppo delle regioni sfavorite, tramite un sostegno agli investimenti e alla creazione di posti di lavoro nel contesto dello sviluppo sostenibile. Gli aiuti regionali incoraggiano l'ampliamento, l'ammodernamento e la diversificazione delle attività degli stabilimenti ubicati in regioni svantaggiate e l'insediamento di nuove imprese. Per privilegiare questo sviluppo e contenere i potenziali effetti negativi di una delocalizzazione, è necessario subordinare la concessione di tali aiuti al mantenimento per un periodo minimo degli investimenti e dei posti di lavoro creati nella regione svantaggiata.

In casi eccezionali tali aiuti possono rivelarsi insufficienti per innescare un processo di sviluppo regionale quando la regione interessata presenta svantaggi strutturali troppo rilevanti. Unicamente in questi casi gli aiuti regionali possono essere integrati da aiuti al funzionamento.

La Commissione ritiene che gli aiuti regionali possano svolgere con efficacia la funzione loro assegnata e, di conseguenza, giustificare le distorsioni di concorrenza che ne derivano, se rispettano determinati principi e se si conformano a determinate regole. Il primo di questi principi è quello del carattere derogatorio di questo strumento, conformemente allo spirito e alla lettera dell'articolo 92.

(¹) Cfr. Commissione delle Comunità europee, Diritto della concorrenza nelle Comunità europee, volume IIA — Regole applicabili agli aiuti di Stato, Bruxelles — Lussemburgo, 1995, pg. 209 e segg.

(²) I documenti sostituiti dai presenti orientamenti, compresi gli allegati, sono i seguenti:

- comunicazione della Commissione al Consiglio (GU C 111 del 4.11.1971, pag. 7);
- comunicazione della Commissione al Consiglio [COM(73) 1110 del 27.6.1973];
- comunicazione della Commissione al Consiglio [COM(75) 77 def. del 26.2.1975];
- comunicazione della Commissione al Consiglio (GU C 31 del 3.2.1979, pag. 9);
- comunicazione della Commissione sul metodo per l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), agli aiuti regionali (GU C 212 del 12.8.1988, pag. 2);
- comunicazione della Commissione relativa ai tassi di riferimento e di attualizzazione applicabili in Francia, Irlanda e Portogallo (GU C 10 del 16.1.1990, pag. 8);
- comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), agli aiuti regionali (GU C 163 del 4.7.1990, pag. 6);
- comunicazione della Commissione agli Stati membri e ai terzi interessati relativa ad una modifica apportata alla parte II della comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), agli aiuti regionali (GU C 364 del 20.12.1994);

I presenti orientamenti sono conformi ai criteri della risoluzione del Consiglio del 20 ottobre 1971 (GU C 111 del 4.11.1971, pag. 1).

La comunicazione della Commissione relativa al metodo per determinare i tassi di riferimento e di attualizzazione non viene più annoverata tra i documenti relativi agli aiuti a finalità regionale, in quanto riguarda tutti gli aiuti di Stato (GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3).

(³) Sono considerati aiuti a finalità regionale anche gli aiuti alle piccole e medie imprese (PMI) che prevedono maggiorazioni a favore dello sviluppo regionale.

Questi aiuti, infatti, possono concepirsi nella Comunità soltanto se sono utilizzati parsimoniosamente e se restano concentrati sulle regioni più svantaggiate⁽⁴⁾. Se gli aiuti fossero generalizzati e diventassero la regola, verrebbe meno il loro carattere di incentivo e si annullerebbe il loro impatto economico. Nel contempo, essi falserebbero le regole del mercato e arrecherebbero pregiudizio all'efficacia dell'economia comunitaria nel suo complesso.

2. Campo d'applicazione

La Commissione applicherà i presenti orientamenti agli aiuti regionali concessi in tutti i settori di attività, ad esclusione di quelli concernenti la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato, nonché la pesca e l'industria carbonifera. Ad alcuni dei settori contemplati in questi orientamenti, in aggiunta alle presenti regole si applicano delle regole specifiche loro proprie⁽⁵⁾.

Una deroga al principio dell'incompatibilità degli aiuti, enunciato dall'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, può essere concessa, a motivo della finalità regionale dell'aiuto, soltanto se è possibile garantire un equilibrio tra le distorsioni della concorrenza che ne derivano e i vantaggi dell'aiuto in termini di sviluppo di una regione sfavorita⁽⁶⁾. Il peso attribuito ai vantaggi dell'aiuto può variare in funzione della deroga applicata, avendo un maggiore effetto negativo per la concorrenza nelle situazioni di cui alla lettera a) che in quelle di cui alla lettera c) dell'articolo 92, paragrafo 3⁽⁷⁾.

⁽⁴⁾ Cfr. le conclusioni del Consiglio Industria del 6-7 novembre 1995 sulla politica della concorrenza e della competitività industriale.

⁽⁵⁾ I settori disciplinati da regole specifiche, che vanno ad aggiungersi a quelle enunciate nei presenti orientamenti, sono attualmente i seguenti: trasporti, siderurgia, costruzioni navali, fibre sintetiche, industria automobilistica. Si applicano inoltre regole specifiche agli investimenti contemplati dalla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali a favore dei grandi progetti.

⁽⁶⁾ Cfr. sentenze della Corte di giustizia del 17 settembre 1980, nella causa 730/79 (Philip Morris/Commissione), Racc. 1980, pag. 2671, punto 17, e del 14 gennaio 1997, nella causa C-169/95 (Regno di Spagna/Commissione), Racc. 1997, pag. I-0135, punto 20.

⁽⁷⁾ Cfr. sentenza del 12 dicembre 1996 del Tribunale di primo grado nella causa T 380/94 (AIUFFASS e AKT/Commissione), Racc. 1996, pag. II-2169, punto 54.

Un singolo aiuto ad hoc⁽⁸⁾ concesso ad un'unica impresa o aiuti limitati ad un solo settore d'attività possono avere un'incidenza notevole sulla concorrenza nel mercato interessato, mentre i loro effetti sullo sviluppo regionale rischiano di essere troppo limitati. Essi si iscrivono generalmente nel quadro di politiche industriali puntuali o settoriali e si discostano spesso dallo spirito della politica degli aiuti regionali in quanto tale⁽⁹⁾. Quest'ultima, infatti, deve restare neutra nei confronti della ripartizione delle risorse produttive fra i diversi settori e le varie attività economiche. La Commissione ritiene che, salvo prova contraria, questi aiuti non soddisfino le condizioni indicate al paragrafo precedente⁽¹⁰⁾.

Di conseguenza, le deroghe di cui trattasi saranno concesse, in linea di massima, soltanto in favore di regimi di aiuti plurisettoriali e aperti, in una determinata regione, a tutte le imprese dei settori interessati.

3. La delimitazione delle regioni

3.1. Affinché i regimi di aiuto loro destinati possano beneficiare di una delle deroghe in questione, le regioni interessate devono possedere i requisiti stabiliti nelle deroghe stesse. La Commissione accerta se sono rispettate le condizioni fissate, applicando criteri di analisi predeterminati.

3.2. Alle luce del principio enunciato nell'introduzione dei presenti orientamenti (il principio del carattere derogatorio degli aiuti), la Commissione ritiene, a priori, che l'estensione totale delle regioni beneficiarie di aiuti nella Comunità debba restare inferiore a quella delle regioni non ammesse a tale beneficio. In pratica, utilizzando l'unità di misura più corrente dell'entità degli aiuti (la percentuale di popolazione coperta), ciò significa che la copertura totale degli aiuti regionali nell'Unione europea deve rimanere inferiore al 50 % della popolazione comunitaria.

⁽⁸⁾ Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 1994 nelle cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Racc. 1994, pag. I-4103.

⁽⁹⁾ Di conseguenza, nel quadro dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, tale tipo di aiuto è stato esplicitamente escluso dalla categoria degli aiuti regionali che non danno luogo ad un'azione (aiuti autorizzati a priori).

⁽¹⁰⁾ Gli aiuti ad hoc a favore di imprese in difficoltà sono disciplinati da norme specifiche e non sono concepiti come aiuti regionali in quanto tali. Il testo attualmente vigente è quello pubblicato nella GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

3.3. Tenuto conto del fatto che le due deroghe in questione riguardano problemi regionali di tipo e di intensità diversi, si deve dare la precedenza, entro il limite della copertura totale degli aiuti indicata al punto 3.2, alle regioni colpite dai problemi più gravi ⁽¹¹⁾.

3.4. La delimitazione delle regioni ammissibili deve quindi portare alla concentrazione territoriale degli aiuti in base ai principi citati nei punti 3.2 e 3.3.

La deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a)

3.5. L'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), statuisce che possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. Come sottolinea la Corte di giustizia delle Comunità europee, «l'uso dei termini "anormalmente" e "grave" nella deroga contenuta nella lettera a) dimostra che questa riguarda solo le regioni nelle quali la situazione economica è estremamente sfavorevole rispetto alla Comunità nel suo complesso» ⁽¹²⁾.

Basandosi su un'impostazione che si è già rivelata valida, la Commissione ritiene che le condizioni fissate siano soddisfatte se la regione, corrispondente ad un'unità geografica di livello II della NUTS ⁽¹³⁾, ha un prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in standard di potere d'acquisto (SPA), che non superi la soglia del 75,0 % della media comunitaria ⁽¹⁴⁾. Il rapporto PIL/SPA di ogni regione e la media comunitaria da utilizzare nell'analisi devono riferirsi alla media degli ultimi tre anni per i quali si dispone di stati-

stiche. Questi elementi sono calcolati sulla base dei dati forniti dall'Istituto statistico della Comunità europee.

La deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c)

3.6. Contrariamente alla lettera a), che indica in modo preciso e formale la situazione cui si applica, la lettera c) lascia maggiore flessibilità nel definire quali siano le difficoltà di una regione alle quali è possibile porre rimedio mediante aiuti. In questo caso, quindi, gli indicatori pertinenti non si limitano necessariamente al tenore di vita e alla sottoccupazione. D'altro canto, il quadro adeguato per valutare queste difficoltà può essere costituito non solo dalla Comunità nel suo complesso, ma anche dallo Stato membro interessato in particolare.

Su questi due aspetti (gamma dei problemi considerati e quadro di riferimento dell'analisi) la Corte di giustizia, nella causa 248/84 (cfr. nota 12), si è pronunciata nei seguenti termini: «Invece, la deroga di cui alla lettera c) ha una portata più ampia in quanto consente lo sviluppo di determinate regioni, senza essere limitata dalle condizioni economiche contemplate dalla lettera a), purché gli aiuti che vi sono destinati "non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse". Questa disposizione attribuisce alla Commissione il potere di autorizzare sovvenzioni destinate a promuovere lo sviluppo economico delle regioni di uno Stato membro che sono sfavorite rispetto alla media nazionale».

3.7. Gli aiuti regionali che possono beneficiare della deroga di cui alla lettera c) devono tuttavia iscriversi nel quadro di una politica regionale coerente dello Stato membro e rispettare i principi di concentrazione geografica indicati più sopra. Considerando che tali aiuti sono destinati a regioni meno svantaggiate di quelle di cui alla lettera a), essi hanno, a fortiori, un carattere derogatorio e potranno essere accettati soltanto in misura molto limitata. Di conseguenza, soltanto una piccola parte del territorio nazionale di uno Stato membro potrà, a priori, beneficiare degli aiuti in questione. Per questo motivo, la copertura degli aiuti nelle regioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), non deve superare il 50 %

⁽¹¹⁾ Le regioni che possono beneficiare della deroga di cui alla lettera a) rappresentano attualmente il 22,7 % della popolazione comunitaria, contro il 24,0 % per le regioni che possono beneficiare della deroga di cui alla lettera c) dell'articolo 92, paragrafo 3.

⁽¹²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 14 ottobre 1979, nella causa 248/84 (Germania/Commissione), Racc. 1987, pag. 4013, punto 19.

⁽¹³⁾ Nomenclatura delle unità territoriali statistiche.

⁽¹⁴⁾ L'ipotesi è dunque che l'indicatore del prodotto interno lordo possa rispecchiare, in modo sintetico, i due fenomeni citati.

della popolazione nazionale non coperta dalla deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) ⁽¹⁵⁾.

D'altro lato, il fatto che la natura di questi aiuti consenta di tener conto delle peculiarità nazionali di uno Stato membro non esonera dall'essermanarli sotto il profilo dell'interesse comunitario. La determinazione delle regioni ammissibili in ogni Stato membro deve quindi situarsi in un quadro che consenta di garantirne la coerenza globale a livello delle Comunità ⁽¹⁶⁾.

- 3.8. Per consentire alle autorità nazionali di disporre di un margine sufficiente di discrezionalità nella scelta delle regioni ammissibili, senza mettere in causa l'efficacia del controllo esercitato dalla Commissione su questo tipo di aiuti e la parità di trattamento di tutti gli Stati membri, l'individuazione delle regioni ammissibili nel quadro della deroga di cui alla lettera c) comporterà due elementi:

- la fissazione, da parte della Commissione, di un massimale di copertura di questi aiuti per paese;
- la selezione delle regioni ammissibili.

La selezione delle regioni ammissibili avverrà sulla base di regole trasparenti, ma sarà anche sufficientemente flessibile per tener conto delle diversità delle situazioni che possono giustificare l'applicazione della deroga in questione. Per quanto concerne il massimale di copertura degli aiuti, esso deve consentire la flessibilità in materia di scelta delle regioni ammissibili, garantendo nel contempo il trattamento uniforme richiesto dall'accettazione di questi aiuti dal punto di vista comunitario.

- 3.9. Per garantire un controllo efficace degli aiuti a finalità regionale, contribuendo nel contempo alla realizzazione degli obiettivi enunciati nell'articolo 3 del trattato, in particolare alle lettere g) e j), la Commissione stabilisce un massimale globale di copertura degli aiuti a finalità regionale

per la Comunità in termini di popolazione. Il massimale globale comprende tutte le regioni che possono fruire delle deroghe di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 92, paragrafo 3. Dato che le regioni ammissibili agli aiuti regionali a titolo della lettera a) e la loro copertura globale a livello comunitario sono determinate in maniera esogena ed automatica, tramite l'applicazione dei criteri del 75,0 % del PIL/SPA pro capite, la decisione della Commissione sul massimale globale definisce simultaneamente il massimale di copertura a titolo della lettera c) a livello della Comunità. In effetti il massimale per la deroga di cui alla lettera c) si ottiene detraendo dal massimale globale la popolazione delle regioni che possono fruire della deroga di cui alla lettera a). Questo massimale viene poi ripartito fra i vari Stati membri in funzione della situazione socioeconomica relativa delle singole regioni all'interno di ogni Stato membro, valutata nel contesto della Comunità. Il metodo seguito per determinare questa percentuale per ogni Stato membro è descritto nell'allegato III.

- 3.10. A norma dell'articolo 93, paragrafo 3, gli Stati membri notificano alla Commissione la metodologia e gli indicatori quantitativi che intendono utilizzare per la determinazione delle regioni ammissibili, come pure l'elenco delle regioni proposte per l'applicazione della deroga di cui alla lettera c) e le relative intensità ⁽¹⁷⁾.

La percentuale di popolazione delle regioni interessate non può superare l'indicato massimale di copertura ai fini della deroga di cui alla lettera c).

- 3.10.1. La metodologia deve soddisfare le seguenti condizioni:

- essere obiettiva;
- permettere di misurare le disparità delle situazioni socioeconomiche delle regioni in esame all'interno dello Stato membro interessato, evidenziando le disparità significative;
- essere presentata in maniera chiara e dettagliata per permettere alla Commissione di valutarne la fondatezza.

⁽¹⁵⁾ Salvo deroga transitoria in applicazione del punto 8 dell'allegato III dei presenti orientamenti.

⁽¹⁶⁾ Cfr. sentenze della Corte di giustizia nella causa 730/79 (Philip Morris/Commissione), cfr. nota 6, punto 26, e nella causa 310/85 (Deufil/Commissione), Racc. 1987, pag. 901, punto 18.

⁽¹⁷⁾ Cfr. punti 4.8 e 4.9.

3.10.2. Gli indicatori devono soddisfare le seguenti condizioni:

- il loro numero deve essere limitato a cinque, ivi compresi sia gli indicatori semplici che gli indicatori composti;
- essere obiettivi e pertinenti per l'esame della situazione socioeconomica delle regioni;
- essere basati su serie statistiche relative agli indicatori utilizzati almeno per gli ultimi tre anni precedenti il momento della notifica oppure essere tratti dall'ultima indagine effettuata, nel caso in cui non siano disponibili statistiche annuali pertinenti;
- essere determinati da fonti statistiche affidabili.

3.10.3. L'elenco delle regioni deve rispettare le seguenti condizioni:

- le regioni devono corrispondere al livello III della NUTS o, in circostanze debitamente giustificate, ad una unità geografica omogenea differente: ogni singolo Stato membro può presentare un solo tipo di unità geografica;
- le singole regioni proposte o i gruppi di regioni contigue devono formare zone compatte, ciascuna con almeno 100 000 abitanti: se il numero di abitanti delle regioni è inferiore, sarà computato un numero fittizio di 100 000 abitanti ai fini del calcolo della percentuale di popolazione coperta. Fanno eccezione a questa regola le regioni del livello III della NUTS con popolazione inferiore a 100 000 abitanti, le isole e le altre regioni che presentano un isolamento topografico analogo⁽¹⁸⁾; se una regione confina con regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale di altri Stati membri, la regola si applica all'insieme formato da tali regioni;
- l'elenco delle regioni è articolato sulla base degli indicatori menzionati al punto 3.10.2; le regioni proposte devono presentare disparità significative (la metà dello scarto quadratico medio) rispetto alla media delle regioni che rientrano potenzialmente nell'ambito di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), in base all'uno o all'altro degli indicatori utilizzati nel metodo.

3.10.4. Regioni a scarsa densità di popolazione:

- entro i limiti dei massimali indicati al punto 3.9 per ogni Stato membro, possono beneficiare della deroga in questione anche le regioni con una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per km² ⁽¹⁹⁾.

3.10.5. Coerenza con i fondi strutturali:

- anche le regioni ammissibili ai Fondi strutturali possono beneficiare della deroga in questione per incoraggiare gli Stati membri a garantire la coerenza tra la scelta di queste regioni e la selezione di quelle che fruiscono dell'assistenza comunitaria, entro i limiti dei massimali indicati al punto 3.9 e nell'osservanza delle condizioni indicate al punto 3.10.3, secondo trattino.

4. Oggetto, forma e livello degli aiuti

- 4.1. L'aiuto regionale ha come oggetto o l'investimento produttivo (investimento iniziale) o la creazione di posti di lavoro connessa con l'investimento. Esso, quindi, non privilegia né il fattore capitale né il fattore lavoro.
- 4.2. Per garantire che gli investimenti produttivi che beneficiano degli aiuti siano economicamente redditizi e finanziariamente solidi, l'apporto del beneficiario⁽²⁰⁾ destinato al loro finanziamento deve corrispondere almeno al 25 %.

La forma dell'aiuto è variabile: sovvenzione, prestito a tasso agevolato o con abbuono d'interessi, garanzia o partecipazione pubblica a condizioni vantaggiose, esenzione fiscale, riduzione degli oneri sociali, fornitura di beni o servizi a prezzi vantaggiosi, ecc.

I regimi di aiuto, inoltre, devono stabilire che la domanda di aiuto sia presentata prima che inizi l'esecuzione dei progetti.

⁽¹⁸⁾ Questa regola non si applica neppure al Granducato di Lussemburgo, data l'entità della sua popolazione.

⁽¹⁹⁾ Criterio di ammissibilità stabilito nella comunicazione della Commissione citata nella nota 2, ottavo trattino.

⁽²⁰⁾ L'apporto minimo del 25 % deve essere esente da qualsiasi aiuto. Ciò non accade, ad esempio, quando si tratti di un prestito agevolato o di un prestito con garanzie pubbliche contenenti elementi d'aiuto.

- 4.3. Il livello dell'aiuto è definito in termini di intensità rispetto a dei costi di riferimento (cfr. punti 4.5, 4.6 e 4.13).

L'aiuto all'investimento iniziale

- 4.4. Per investimento iniziale s'intende un investimento in capitale fisso relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avviamento di un'attività che implica un cambiamento fondamentale del prodotto o del processo di produzione di uno stabilimento esistente (tramite razionalizzazione, diversificazione o ammodernamento) ⁽²¹⁾.

Anche un investimento in capitale fisso, realizzato sotto forma di rilevazione di uno stabilimento che ha chiuso o avrebbe chiuso se non vi fosse stata tale acquisizione, può essere considerato un investimento iniziale, salvo se lo stabilimento in questione appartiene a un'impresa in difficoltà. In quest'ultimo caso l'aiuto alla rilevazione di uno stabilimento può comportare un vantaggio per l'impresa in difficoltà, vantaggio che deve essere esaminato conformemente alle disposizioni degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà ⁽²²⁾.

- 4.5. L'aiuto all'investimento iniziale viene calcolato in percentuale del valore dell'investimento. Tale valore è stabilito sulla base di un insieme di spese uniforme (base tipo), che comprende tre categorie di spese d'investimento: terreni, fabbricati e impianti ⁽²³⁾.

⁽²¹⁾ L'investimento di sostituzione è dunque escluso da questo concetto. Gli aiuti a favore di questo tipo d'investimento rientrano nella categoria degli aiuti al funzionamento, ai quali si applicano le regole indicate ai punti 4.15, 4.16 e 4.17.

Sono ugualmente esclusi da questo concetto gli aiuti a favore della ristrutturazione finanziaria delle imprese in difficoltà secondo la definizione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12).

Quando riguardano misure d'investimento (razionalizzazione, ammodernamento, diversificazione), gli aiuti alla ristrutturazione di un'impresa in difficoltà, conformemente al punto 2.5 di tali orientamenti, possono essere eventualmente concessi senza nuova notifica nell'ambito di un regime di aiuti a finalità regionale. Tuttavia, dato che tali aiuti regionali rientrano in un progetto di aiuto alla ristrutturazione di un'impresa in difficoltà, devono essere presi in considerazione nel quadro dell'esame effettuato sulla base di detti orientamenti.

⁽²²⁾ Per il testo attualmente vigente, cfr. nota 10.

⁽²³⁾ Nel settore dei trasporti le spese destinate all'acquisto di materiale di trasporto (attivi mobili) non possono rientrare tra le spese uniformi (base tipo). Queste spese non sono quindi ammissibili agli aiuti agli investimenti iniziali.

In caso di rilevazione, vanno presi in considerazione esclusivamente ⁽²⁴⁾ i costi di acquisto di tali cespiti, purché la transazione abbia luogo alle condizioni del mercato. Devono essere detratti i cespiti la cui acquisizione ha già beneficiato di un aiuto prima della rilevazione.

- 4.6. Le spese ammissibili al beneficio dell'aiuto possono comprendere anche alcune categorie di investimenti immateriali, purché non superino il 25 % della base tipo per le imprese di grandi dimensioni ⁽²⁵⁾.

Si tratta unicamente delle spese legate al trasferimento di tecnologie sotto forma di acquisizione:

- di brevetti;
- di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate;
- di conoscenze tecniche non brevettate.

Gli attivi immateriali ammissibili saranno soggetti alle condizioni necessarie per assicurare che restino legati alla regione beneficiaria ammissibile agli aiuti a finalità regionale e che pertanto non siano trasferiti ad altre regioni e in particolare a regioni non ammissibili agli aiuti a finalità regionale. A tal fine gli attivi immateriali ammissibili dovranno soddisfare in particolare le seguenti condizioni:

- essere sfruttati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'aiuto regionale;
- essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;
- essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato;
- figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento del beneficiario dell'aiuto regionale almeno per un periodo di cinque anni.

- 4.7. Gli aiuti notificati dagli Stati membri sono espressi normalmente in termini lordi, ossia prima dell'applicazione delle imposte. Per rendere le varie forme di aiuti comparabili

⁽²⁴⁾ Nel caso in cui la ripresa fosse accompagnata da altri investimenti iniziali, le relative spese andrebbero ad aggiungersi ai costi di rilevazione.

⁽²⁵⁾ Per le PMI si applicano i criteri e le condizioni stabiliti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicata nella GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4.

fra di loro e per rendere le intensità d'aiuto comparabili fra uno Stato membro e l'altro, la Commissione converte gli aiuti notificati dagli Stati membri in aiuti espressi in equivalente-sovvenzione netto (ESN) ⁽²⁶⁾.

- 4.8. L'intensità dell'aiuto dev'essere adeguata alla natura e alla gravità dei problemi regionali presi in considerazione. Si deve quindi operare, prima di tutto, una distinzione tra le intensità ammesse nelle regioni coperte dalla deroga di cui alla lettera a) e quelle ammesse nelle regioni coperte dalla deroga di cui alla lettera c). A tal fine si deve tener conto del fatto che le regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), non sono caratterizzate da un tenore di vita anormalmente basso o da una grave sottoccupazione, nel senso in cui questi termini sono utilizzati nella deroga di cui alla lettera a). Gli effetti distorsivi degli aiuti in tali regioni sono quindi meno giustificati che nelle regioni alle quali si applica la deroga di cui alla lettera a). Questo implica che le intensità d'aiuto ammissibili sono meno elevate nelle regioni che beneficiano della deroga di cui alla lettera c) rispetto a quelle che beneficiano della deroga di cui alla lettera a).

Nelle regioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), la Commissione ritiene dunque che l'intensità dell'aiuto regionale non debba superare il tasso del 50 % ESN, salvo nelle regioni ultraperiferiche ⁽²⁷⁾ in cui può raggiungere il 65 % ESN. Nelle regioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), il massimale degli aiuti a finalità regionale non deve superare il 20 % ESN in linea generale, salvo nelle regioni a scarsa densità demografica o nelle regioni ultraperiferiche, nelle quali può raggiungere il 30 % ESN.

Nelle regioni del livello II della NUTS ammissibili a beneficiare dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), il cui PIL/pro capite in SPA è superiore al 60 % della media comunitaria, l'intensità dell'aiuto regionale non deve superare il 40 %

ESN, salvo per le regioni ultraperiferiche, nelle quali può raggiungere il 50 % ESN.

Nelle regioni ammissibili a beneficiare dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) che hanno un PIL/pro capite in SPA superiore e un tasso di disoccupazione inferiore alla media comunitaria rispettiva ⁽²⁸⁾, l'intensità dell'aiuto regionale non deve superare il 10 % ESN, salvo nelle regioni a scarsa densità demografica o nelle regioni ultraperiferiche, nella quali può raggiungere il 20 % ESN. Eccezionalmente, nel caso delle regioni sottoposte al suddetto massimale del 10 % ESN, potranno essere approvate intensità più elevate, ma comunque non superiori al massimale normale del 20 % ESN, a favore delle regioni (corrispondenti al livello III della NUTS o più piccole) vicine ad una regione che beneficia della deroga ex articolo 92, paragrafo 3, lettera a).

Tutti i massimali indicati costituiscono limiti massimi. Al di sotto di questi massimali, la Commissione farà sì che l'intensità dell'aiuto regionale sia modulata in funzione della gravità e dell'entità dei problemi regionali relativi, valutati in un contesto comunitario.

- 4.9. Ai massimali indicati al punto precedente possono aggiungersi i supplementi a favore delle PMI previsti nella comunicazione della Commissione sugli aiuti alle PMI ⁽²⁹⁾, cioè un supplemento di 15 punti percentuali, al lordo, per le regioni che beneficiano della deroga di cui alla lettera a) e di 10 punti percentuali, sempre al lordo ⁽³⁰⁾, per le regioni che beneficiano della deroga di cui alla lettera c). Il massimale finale si applica alla base tipo per le PMI. I supplementi a favore delle PMI non si applicano alle imprese del settore dei trasporti.

⁽²⁶⁾ Per il sistema di calcolo dell'ESN cfr. allegato I.

⁽²⁷⁾ Le regioni ultraperiferiche sono: i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), le Azzorre e Madera e le Isole Canarie (cfr. dichiarazione n. 26 sulle regioni ultraperiferiche della Comunità, allegata al trattato sull'Unione europea).

⁽²⁸⁾ Il PIL e la disoccupazione devono essere misurati al livello III della NUTS.

⁽²⁹⁾ Supplementi d'aiuto a titolo regionale sono previsti anche nel caso degli aiuti alla ricerca e sviluppo e degli aiuti all'ambiente. La base di calcolo di questi aiuti è tuttavia diversa da quella degli aiuti regionali (compresa la variante PMI). I supplementi in questione non si aggiungono quindi all'aiuto regionale, ma all'altro tipo di aiuto. I testi attualmente applicabili ai due tipi d'aiuto citato sono, per la R&S, quello pubblicato nella GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5 e, per l'ambiente, quello pubblicato nella GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.

⁽³⁰⁾ Si utilizzano supplementi delle intensità d'aiuto in termini lordi, come definiti nella comunicazione sugli aiuti alle PMI.

4.10. Gli aiuti all'investimento iniziale devono essere subordinati, tramite le modalità di versamento o le condizioni di concessione, alla condizione che l'investimento sia mantenuto in essere per un periodo minimo di cinque anni.

L'aiuto alla creazione di posti di lavoro

4.11. Gli già indicato al punto 4.1, l'aiuto regionale può essere concesso anche per la creazione di posti di lavoro. Tuttavia, contrariamente all'aiuto alla creazione di posti di lavoro definito negli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione (che riguarda i posti di lavoro non connessi ad un investimento)⁽³¹⁾, si tratta in questo caso unicamente di posti di lavoro connessi alla realizzazione di un investimento iniziale⁽³²⁾.

4.12. Per creazione di posti di lavoro s'intende l'incremento netto del numero di posti di lavoro⁽³³⁾ nello stabilimento considerato rispetto alla media di un periodo di riferimento. Si deve quindi detrarre dal numero apparente di posti di lavoro creati nel corso del periodo considerato, il numero dei posti di lavoro eventualmente soppressi nel corso dello stesso periodo⁽³⁴⁾.

4.13. Come l'aiuto all'investimento, anche l'aiuto alla creazione di posti di lavoro previsto nei presenti orientamenti dev'essere modulato in funzione del tipo e della gravità dei problemi regionali per risolvere i quali viene erogato. La Commissione ritiene che questo aiuto non debba superare una certa percentuale del costo salariale⁽³⁵⁾ della persona assunta, calcolato su un periodo di due anni. Tale percentuale è uguale all'intensità consentita nella zona in questione per gli aiuti all'investimento.

⁽³¹⁾ Per il testo attualmente in vigore, GU C 334 del 12.12.1995, pag. 4.

⁽³²⁾ Si ritiene che un posto di lavoro è connesso con la realizzazione di un investimento quando riguarda l'attività per la quale è stato effettuato l'investimento e viene creato nel corso dei tre anni successivi alla realizzazione integrale dell'investimento. Sono considerati connessi all'investimento anche i posti di lavoro creati, nel corso di questo periodo, a seguito di un aumento del tasso di utilizzazione della capacità creata dall'investimento stesso.

⁽³³⁾ Il numero di posti lavoro corrisponde al numero di unità di lavoro/anno (ULA), cioè al numero di lavoratori subordinati occupati a tempo pieno per un anno; il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale sono frazioni di ULA.

⁽³⁴⁾ Ovviamente questa definizione si applica tanto ad uno stabilimento esistente quanto ad un nuovo stabilimento.

⁽³⁵⁾ Il costo salariale comprende la retribuzione lorda, ossia prima dell'imposta, nonché i contributi sociali obbligatori. La Commissione si riserva la possibilità di utilizzare, come riferimento, le statistiche comunitarie sul costo salariale medio nei vari Stati membri.

4.14. Gli aiuti alla creazione di posti di lavoro devono essere subordinati, tramite le loro modalità di versamento o le loro condizioni di concessione, al mantenimento dei posti di lavoro creati per un periodo minimo di cinque anni.

L'aiuto al funzionamento

4.15. Gli aiuti regionali destinati a ridurre le spese correnti dell'impresa (aiuti al funzionamento) sono di norma vietati. In via eccezionale, però, possono essere concessi aiuti di questo tipo nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), purché essi siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare⁽³⁶⁾. Spetta allo Stato membro dimostrare l'esistenza degli svantaggi e quantificarne l'importanza.

4.16. Nelle regioni ultraperiferiche che beneficiano della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) e lettera c) e nelle regioni a scarsa densità di popolazione, che beneficiano o della deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) ovvero, in base al criterio della densità della popolazione di cui al punto 3.10.4, della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), possono essere autorizzati degli aiuti intesi a compensare, in parte, i sovraccosti di trasporto⁽³⁷⁾, purché siano rispettate alcune condizioni particolari⁽³⁸⁾. Spetta allo Stato membro dimostrare l'esistenza di tali sovraccosti e valutarne l'entità.

4.17. Fatta eccezione per i due casi citati al punto 4.16, gli aiuti al funzionamento devono essere limitati nel tempo e decrescenti. Sono da escludersi, inoltre, gli aiuti al funzionamento destinati ad incoraggiare le esportazioni⁽³⁹⁾ tra gli Stati membri.

⁽³⁶⁾ In genere gli aiuti al funzionamento assumono soprattutto la forma di esenzioni fiscali o di riduzione degli oneri sociali.

⁽³⁷⁾ Per sovraccosti di trasporto s'intendono i sovraccosti dovuti agli spostamenti delle merci all'interno delle frontiere nazionali del paese interessato. In nessun caso questi aiuti potranno costituire aiuti all'esportazione o misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, a norma dell'articolo 30 del trattato.

⁽³⁸⁾ Per le condizioni particolari applicabili alle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) in base al criterio della densità della popolazione, cfr. l'allegato II. Le condizioni applicabili per le altre regioni che beneficiano degli aiuti intesi a compensare in parte i sovraccosti di trasporto, sono analoghe a quelle indicate nell'allegato II.

⁽³⁹⁾ Cfr. nota 3 della comunicazione 96/C 68/06, pubblicata nella GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9, relativa agli aiuti de minimis.

Le regole di cumulo

4.18. I massimali di intensità dell'aiuto, stabiliti in base ai criteri indicati al punto 4.8 e 4.9, si applicano all'ammontare complessivo dell'aiuto:

— in caso di intervento concomitante di più regimi a finalità regionale;

— indipendentemente dalla provenienza dell'aiuto da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie.

4.19. L'aiuto alla creazione di posti di lavoro, di cui ai punti da 4.11 a 4.14, e l'aiuto all'investimento iniziale, di cui ai punti da 4.4 a 4.10, sono cumulabili⁽⁴⁰⁾ entro il limite del massimale d'intensità stabilito per la regione⁽⁴¹⁾.

4.20. Quando le spese ammissibili agli aiuti a finalità regionale sono totalmente o parzialmente ammissibili agli aiuti aventi altre finalità, alla parte comune si applica il massimale più favorevole dei regimi considerati.

4.21. Quando uno Stato membro consente che gli aiuti di un determinato regime siano cumulabili con aiuti di altri regimi, deve specificare per ogni regime in che modo garantisce l'osservanza delle condizioni di cui sopra.

5. La carta degli aiuti a finalità regionale e la dichiarazione di compatibilità degli aiuti

5.1. L'insieme formato, da un lato, dalle regioni di uno Stato membro ammesse a beneficiare delle deroghe in questione e, dall'altro dai massimali

d'intensità degli aiuti all'investimento iniziale o alla creazione di posti di lavoro approvati per ciascuna di esse, costituisce la carta degli aiuti a finalità regionale dello Stato membro.

5.2. A norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, gli Stati membri notificano il progetto di carta regionale, elaborato conformemente ai criteri di cui ai punti 3.5, 3.10, 4.8 e 4.9. La Commissione adotta la carta suddetta in base alla procedura di cui all'articolo 93 del trattato, normalmente tramite una decisione unica per tutte le regioni interessate di uno Stato membro e per un periodo determinato. Le carte nazionali degli aiuti regionali vengono rivedute periodicamente.

5.3. Per garantire la coerenza tra le decisioni della Commissione adottate nel quadro della politica della concorrenza e le decisioni relative alle regioni ammissibili al beneficio dei Fondi strutturali, il periodo di validità delle carte regionali corrisponde, in linea di massima, al calendario degli interventi dei Fondi strutturali.

5.4. I progetti di regimi d'aiuto sono approvati dalla Commissione o al momento della fissazione della carta o successivamente, entro i limiti delle regioni, dei massimali e della durata definiti per la carta stessa.

5.5. L'applicazione dei regimi citati al punto precedente è oggetto, da parte degli Stati membri, di relazioni annuali alla Commissione, in base alle regole vigenti⁽⁴²⁾.

5.6. Nel periodo di validità della carta, gli Stati membri possono chiederne l'adeguamento, in caso di modifiche significative e documentate della condizioni socioeconomiche. Tali modifiche possono riguardare i tassi d'intensità e le regioni ammissibili, purché l'inclusione di nuove regioni sia compensata dall'esclusione di regioni aventi un'identica popolazione. La validità della carta così modificata scade alla data già prevista per la carta iniziale.

5.7. Per le regioni cui non si applichi più l'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) a seguito della revisione della carta degli aiuti regionali e si applichi invece l'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), la Commissione potrebbe accettare, per un periodo

⁽⁴⁰⁾ L'aiuto alla creazione di posti di lavoro e l'aiuto all'investimento iniziale di cui ai presenti orientamenti non sono cumulabili con l'aiuto alla creazione di posti di lavoro definito negli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione di cui alla nota 31, poiché intervengono in circostanze e momenti diversi. Potranno tuttavia essere ammesse maggiorazioni a favore delle categorie particolarmente svantaggiate, in base a modalità che dovranno essere stabilite nel quadro degli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione.

⁽⁴¹⁾ Si ritiene che questa condizione sia rispettata se la somma dell'aiuto all'investimento iniziale, in percentuale del valore dell'investimento, e dell'aiuto alla creazione di posti di lavoro, in percentuale dei costi salariali, non supera l'importo più elevato risultante dall'applicazione o del massimale stabilito per la regione, in base ai criteri di cui ai punti 4.8 e 4.9, o del massimale stabilito per la regione, in base ai criteri di cui al punto 4.13.

⁽⁴²⁾ Per le regole attualmente vigenti, cfr. lettera della Commissione agli Stati membri del 22 febbraio 1994, modificata dalla lettera agli Stati membri del 2 agosto 1995.

transitorio, una riduzione progressiva dell'intensità di aiuto di cui esse hanno beneficiato in quanto regioni conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), con un ritmo lineare o con un ritmo più rapido, fino al massimale d'intensità corrispondente, conformemente ai punti 4.8 e 4.9⁽⁴³⁾ e ⁽⁴⁴⁾. Tale periodo transitorio non dovrà eccedere due anni per gli aiuti al funzionamento e quattro anni per gli aiuti all'investimento iniziale e alla creazione di posti di lavoro.

- 5.8. Per elaborare la carta degli aiuti regionali, gli Stati membri sono invitati a notificare alla Commissione, in applicazione dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, oltre alla lista delle regioni che essi propongono come ammissibili alle deroghe e i massimali d'intensità, gli altri elementi essenziali per definire un regime quadro applicabile ai regimi di aiuti (oggetto e forma degli aiuti, dimensione delle imprese, ecc.), che essi si riservano di adottare, tanto a livello centrale quanto a livello regionale e locale. Nel periodo di validità della carta ed entro i limiti di validità di questa, tutti i regimi conformi al regime quadro potranno essere notificati nel quadro della procedura accelerata.

6. Applicazione, attuazione e revisione

- 6.1. Fatta eccezione per le disposizioni transitorie di cui ai punti 6.2 e 6.3, la Commissione valuterà la compatibilità degli aiuti a finalità regionale con il mercato comune sulla base dei presenti orientamenti, a decorrere dalla loro adozione. Tuttavia, i progetti di aiuto notificati prima della comunicazione dei presenti orientamenti agli Stati membri e per i quali la Commissione non ha ancora adottato una decisione finale saranno valutati in base ai criteri vigenti al momento della notifica.

La Commissione proporrà inoltre agli Stati membri opportune misure ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato, per garantire che tutte le carte degli aiuti regionali e tutti i regimi d'aiuto a finalità regionale in applicazione alla data del 1° gennaio 2000 siano compatibili con i presenti orientamenti.

⁽⁴³⁾ Le disposizioni transitorie non si applicano alle parti delle regioni del livello II della NUTS che non possono più beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) e che, se non disponessero della percentuale di popolazione addizionale ottenuta applicando la seconda correzione, di cui al punto 8 dell'allegato III dei presenti orientamenti, avrebbero dovuto essere escluse dalla nuova carta degli aiuti.

⁽⁴⁴⁾ Tenuto conto della sua situazione particolarmente difficile, l'Irlanda del Nord conserverà il suo statuto di regione eccezionale, con un massimale del 40 %.

La Commissione proporrà agli Stati membri, come opportuna misura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, di limitare al 31 dicembre 1999 la validità di tutti gli elenchi delle regioni assistite approvati dalla Commissione, che non abbiano data di scadenza ovvero con data di scadenza successiva al 31 dicembre 1999.

La Commissione proporrà inoltre agli Stati membri, come opportuna misura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, di modificare tutti i regimi di aiuti a finalità regionale esistenti, che saranno in vigore dopo il 31 dicembre 1999, per conformarli alle disposizioni dei presenti orientamenti a decorrere dal 1° gennaio 2000 e li inviterà a comunicarle entro sei mesi le modifiche previste.

- 6.2. Dato che l'ammissibilità al beneficio degli aiuti regionali in virtù delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) e c) della maggior parte delle regioni assistite è stata approvata fino al 31 dicembre 1999, la Commissione, per garantire un trattamento equo degli Stati membri fino a tale data, potrà derogare, fino al 31 dicembre 1999, alle disposizioni dei presenti orientamenti per quanto riguarda l'esame dell'ammissibilità degli elenchi delle regioni assistite (nuovi elenchi o modifiche) notificati entro il 31 dicembre 1998, purché la validità di tali elenchi scada il 31 dicembre 1999. In questo caso la Commissione continuerà a seguire il metodo stabilito nella sua comunicazione ⁽⁴⁵⁾.
- 6.3. Sempre per garantire un trattamento equo degli Stati membri, la Commissione potrà derogare, fino al 31 dicembre 1999, alle disposizioni dei presenti orientamenti per quanto riguarda l'esame della compatibilità delle intensità d'aiuto e dei massimali di cumulo stabiliti nei nuovi regimi, in casi specifici e nelle modifiche dei regimi esistenti, notificati entro il 31 dicembre 1998, purché la validità di tali intensità e massimali di cumulo scada il 31 dicembre 1999 o purché le intensità e i massimali di cumulo stabiliti a decorrere dal 1° gennaio 2000 siano compatibili con le disposizioni dei presenti orientamenti.
- 6.4. La Commissione riesaminerà i presenti orientamenti entro cinque anni dalla loro applicazione. Essa potrà inoltre decidere di modificarli in qualsiasi momento, se ciò risultasse utile per motivi connessi con la politica di concorrenza o per tener conto di altre politiche comunitarie e di impegni internazionali.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. nota 2, quinto trattino.

ALLEGATO I

EQUIVALENTE SOVVENZIONE NETTO DI UN AIUTO ALL'INVESTIMENTO

Il metodo di calcolo dell'«equivalente sovvenzione netto» (ESN) è un metodo utilizzato dalla Commissione nell'ambito della sua valutazione dei regimi ai aiuti notificati dagli Stati membri. In linea di massima gli Stati membri non devono dunque applicare tale metodo, che viene pubblicato qui a semplice scopo di trasparenza.

1. PRINCIPI GENERALI

Il calcolo dell'ESN consiste nel ridurre tutte le forme di aiuti inerenti all'investimento⁽⁴⁶⁾ ad un denominatore comune, indipendente dal paese interessato, che rappresenta l'intensità netta e permette di confrontare gli aiuti fra di loro o rispetto a massimali predeterminati. Si tratta di un metodo comparativo ex ante che non sempre riflette la realtà contabile.

L'intensità netta rappresenta il vantaggio finale che l'impresa è supposta ricavare dall'aiuto, rispetto al valore al netto dell'IVA, dell'investimento sovvenzionato. Nel calcolo rientrano soltanto le spese per investimenti fissi riguardanti terreni, fabbricati e impianti, che rappresentano la base tipo dell'aiuto.

Nel caso di regimi che prevedono spese supplementari, queste ultime devono essere limitate ad una certa proporzione della base tipo. Ciò significa che in definitiva tutti i regimi saranno esaminati in funzione della loro intensità come essa risulta se riferita alle spese comprese nella base tipo, come indicato negli esempi seguenti⁽⁴⁷⁾.

Esempio n. 1:

- base del regime: impianti
- intensità massima del regime: 30 %

Poiché tutte le spese ammissibili al regime figurano nella base tipo, la Commissione prenderà direttamente in considerazione l'intensità massima del regime, ossia il 30 %. Se il massimale d'intensità autorizzato dalla Commissione nella regione considerata è del 30 %, il regime sarà considerato compatibile su questo punto.

Esempio n. 2:

- base del regime: impianti, fabbricati e brevetti nei limiti del 20 % delle spese precedenti
- intensità massima del regime: 30 %

Tutte le spese ammissibili al regime figurano o nella base tipo (impianti, fabbricati) o nell'elenco delle spese immateriali ammissibili (brevetti). Queste ultime spese non possono superare il 25 % della base tipo. In questo caso, la Commissione prenderà direttamente in considerazione l'intensità massima del regime, ossia il 30 %. Se il massimale d'intensità autorizzato dalla Commissione nella regione considerata è del 30 %, il regime sarà considerato compatibile su questo punto.

⁽⁴⁶⁾ Gli aiuti fiscali possono essere considerati aiuti inerenti all'investimento quando la loro base è l'investimento stesso. Inoltre, ogni aiuto fiscale può rientrare in questa categoria se è erogato entro un massimale espresso in percentuale dell'investimento. Quando la concessione di un aiuto fiscale è scaglionato su vari anni, il saldo sussistente alla fine di un determinato anno può essere riportato all'anno successivo e maggiorato in base al tasso di riferimento.

⁽⁴⁷⁾ Questo sistema di calcolo delle intensità non si applica agli investimenti immateriali previsti al paragrafo 4.6 del testo principale.

Esempio n. 3:

- base del regime: fabbricati, impianti, terreni e scorte entro i limiti del 50 % delle spese precedenti
- intensità massima del regime: 30 %

La Commissione prenderà in considerazione l'intensità massima del regime riferita alla base tipo, ossia: $30\% \times 1,5 = 45\%$. Se il massimale d'intensità autorizzato dalla Commissione nella regione considerata è del 30 %, il regime non sarà considerato compatibile, a meno che la sua intensità sia ricondotta a $30\% : 1,5 = 20\%$.

Esempio n. 4:

- base del regime: fabbricati
- intensità massima del regime: 60 %

Se il massimale regionale autorizzato dalla Commissione è del 30 %, nulla assicura che gli aiuti rispettino tale massimale. In effetti, l'intensità prevista dal regime è superiore al massimale regionale ma si applica ad una base ridotta. Il regime non sarà dunque considerato compatibile su questo punto, a meno di aggiungervi la condizione esplicita che sia rispettato il massimale regionale applicato alla base completa.

La determinazione dell'ESN si basa unicamente su calcoli di imposizione e attualizzazione, salvo per alcune forme di aiuti che richiedono un trattamento particolare. I calcoli sono effettuati sulla base di elementi forniti dal regime di aiuti, dalla legislazione fiscale del paese interessato e da alcuni parametri convenzionali.

1.1. Imposizione

L'intensità degli aiuti deve essere calcolata dopo le imposte, ossia previa detrazione dei tributi inerenti alla loro erogazione, in particolare l'imposta sugli utili. Si parla allora di equivalente sovvenzione netto, ossia dell'aiuto che resta acquisito dal beneficiario dopo il pagamento dell'onere fiscale, assumendo come ipotesi che i profitti realizzati dall'impresa sin dal primo anno siano tali da essere gravati dal massimo dell'imposta.

1.2. Attualizzazione

Per determinare l'ESN occorre procedere ad una serie di calcoli che consentono di stabilire il valore attuale dei singoli elementi. Anzitutto, quando gli aiuti e/o le spese d'investimento sono distribuiti nel tempo, si devono prendere in considerazione i tempi effettivi degli aiuti versati e delle spese. Di conseguenza le spese d'investimento e gli aiuti versati sono rapportati, mediante calcolo del valore attuale, alla fine dell'anno in cui l'impresa effettua la prima quota di ammortamento. Gli stessi calcoli intervengono quando si tratta di determinare il valore attuale dei vantaggi acquisiti in sede di rimborso di un prestito agevolato, o dei prelievi fiscali operati su una sovvenzione.

Il tasso applicato a tale scopo è il tasso di riferimento/attualizzazione definito dalla Commissione per ogni Stato membro. Oltre ad essere utilizzato come tasso di attualizzazione, esso serve anche per calcolare l'abbuono d'interesse relativo ad un prestito a tasso ridotto.

1.3. Casi particolari

A parte i citati calcoli dei prelievi fiscali e dei valori attualizzati, alcune forme di aiuti richiedono una procedura particolare. Ad esempio, nel caso di una sovvenzione per la locazione di un fabbricato, l'aiuto si può misurare calcolando il valore attuale della differenza fra il canone pagato dall'impresa e un canone teorico pari al tasso di riferimento applicato al valore del fabbricato, maggiorato di un importo corrispondente all'ammortamento del fabbricato per l'anno in questione. Un metodo analogo si applica per gli aiuti al finanziamento di un investimento in forma di leasing⁽⁴⁸⁾.

⁽⁴⁸⁾ Da notare che le spese legate all'acquisto del terreno o del fabbricato da parte dell'impresa locataria possono essere considerate ammissibili a condizione che venga dimostrata la necessità dell'aiuto in questione.

In caso di aiuto alla locazione di un terreno, il canone teorico può essere calcolato applicando al valore del terreno il tasso di riferimento, diminuito del tasso d'inflazione.

2. EQUIVALENTE SOVVENZIONE NETTO DI UN AIUTO ALL'INVESTIMENTO SOTTO FORMA DI SOVVENZIONE

2.1. Cenni generali

L'aiuto all'investimento concesso ad una impresa sotto forma di sovvenzione in conto capitale è espresso anzitutto in percentuale dell'investimento. Si tratta allora dell'equivalente sovvenzione nominale o equivalente sovvenzione lordo.

Secondo il metodo comune di valutazione degli aiuti, l'equivalente sovvenzione netto (ESN) di una sovvenzione rappresenta la parte della sovvenzione che resta acquisita dall'impresa, dopo pagamento dell'imposta sugli utili delle società.

Nella maggior parte dei casi la sovvenzione non è tassabile in quanto tale, ma è dedotta dal valore degli investimenti ammortizzabili. Ciò significa che l'importo che l'investitore ammortizza ogni anno è inferiore a quello che avrebbe ammortizzato se non avesse ricevuto l'aiuto. Poiché gli ammortamenti sono detraibili dai redditi imponibili, l'aiuto fa sì che la quota prelevata ogni anno dallo Stato sotto forma di imposta sugli utili sia più elevata.

Il suddetto metodo di imposizione, che consiste nell'integrare la sovvenzione negli utili allo stesso ritmo degli ammortamenti, è quello più comunemente usato in tutti gli Stati membri, ma alcuni regimi prevedono altri metodi di tassazione.

2.2. Esempi di calcolo

Esempio n. 1: La sovvenzione non è assoggettata ad imposta

In tutti gli Stati membri le sovvenzioni sono generalmente contabilizzate fra i redditi ed assoggettate ad imposta. A volte tuttavia, specie quando si tratta di aiuti alla ricerca e allo sviluppo, le sovvenzioni sono esenti da imposta. In questo caso, l'ESN è pari alla sovvenzione nominale.

Esempio n. 2: L'investimento comporta una sola categoria di spese e la sovvenzione è integralmente assoggettata ad imposta alla fine del primo esercizio

In questo caso la sovvenzione è integralmente assoggettata all'imposta sugli utili delle società fin dal primo anno. Tale criterio non è troppo rigoroso se si considera che le imprese, generalmente deficitarie nei primi anni di attività, possono riportare le loro perdite su più esercizi.

Per calcolare l'ESN di tale sovvenzione basta detrarre da questa l'imposta gravante su di essa.

Parametri: Investimento: 100

Sovvenzione nominale: 20

Aliquota d'imposizione: 40 %

L'imposta prelevata sulla sovvenzione è pari a $20 \times 40 \% = 8$

L'ESN sarà dunque pari a: $(20 - 8)/100 = 12 \%$

Esempio n. 3: L'investimento comporta una sola categoria di spese e la sovvenzione è assoggettata ad imposta in forma lineare su un periodo di cinque anni

In questo caso la sovvenzione è assoggettata ad imposta in cinque anni, in quote uguali. Nel corso dei cinque anni gli utili saranno dunque maggiorati, ogni anno, di un quinto della sovvenzione. L'ESN di tale sovvenzione si calcola detraendo dalla sovvenzione stessa la somma degli importi al valore attuale prelevati ogni anno su ciascuno di detti quinti conformemente al regime fiscale applicabile.

Parametri: Investimento: 100

Sovvenzione nominale: 20

Aliquota d'imposizione: 40 %

Aliquota di attualizzazione: 8 %

Il calcolo delle imposte prelevate ogni anno sulla sovvenzione e i rispettivi valori attuali figurano nella seguente tabella:

Periodi	Imposta prelevata sulla sovvenzione (1)	Coefficiente di attualizzazione (2)	Attualizzazione (1) × (2)
Fine del 1° anno	$(20/5) \times 40 \%$	1,0	1,600
Fine del 2° anno	$(20/5) \times 40 \%$	$1/(1 + 0,08)^1$	1,481
Fine del 3° anno	$(20/5) \times 40 \%$	$1/(1 + 0,08)^2$	1,372
Fine del 4° anno	$(20/5) \times 40 \%$	$1/(1 + 0,08)^3$	1,270
Fine del 5° anno	$(20/5) \times 40 \%$	$1/(1 + 0,08)^4$	1,176
Totale			6,900

Il totale dell'ultima colonna rappresenta la somma dei valori attuali delle imposte prelevate ogni anno. Detraendo tale somma dalla sovvenzione nominale si ottiene l'equivalente sovvenzione netta.

L'ESN sarà dunque pari a: $(20 - 6,9)/100 = 13,1 \%$

Osservazione: Il valore attuale delle imposte prelevate sulla sovvenzione è riferito alla fine del primo anno, supponendo che l'impresa imputi la prima quota di ammortamento a tale data.

Esempio n. 4: L'investimento comporta tre categorie di spese: terreni, fabbricati e impianti, e la rispettiva sovvenzione è assoggettata ad imposta a ritmi differenti

Le suddette tre categorie di spese costituiscono ciò che viene convenzionalmente chiamato base tipo del-Paiuto. La ripartizione di tali spese all'interno della base tipo è effettuata secondo criteri che differiscono a seconda degli Stati membri come indicato nella seguente tabella.

	Terreni	Fabbricati	Impianti
Belgio	5	40	55
Germania	5	30	65
Francia	5	50	45
Italia	5	30	65
Lussemburgo	5	50	45
Paesi Bassi	5	40	55
Regno Unito	10	20	70
Danimarca	5	45	50
Grecia	3	27	70

	Terreni	Fabbricati	Impianti
Spagna	5	40	55
Irlanda	5	50	45
Portogallo	3	25	72
Austria	5	30	65
Finlandia	1	19	80
Svezia	5	45	50

I suddetti criteri di ripartizione vengono utilizzati per calcolare l'ESN nel caso di regimi di aiuto. Quando invece si tratta di casi individuali di aiuti, si utilizza il criterio di ripartizione effettivo delle tre categorie di spese incluse nella base tipo.

Poiché i ritmi d'imposizione della sovvenzione variano per ogni categoria di spese, occorre anzitutto ripartire la sovvenzione fra le singole voci della base tipo in proporzione alla rispettiva importanza.

Si calcolano quindi i prelievi effettuati a titolo d'imposta, separatamente per ogni categoria di spese. (Questi calcoli sono identici a quello della tabella dell'esempio n. 3).

Infine, sottraendo i prelievi fiscali dalla sovvenzione nominale, si ottiene l'ESN:

ESN = Sovvenzione nominale diminuita di:

- Imposta prelevata sulla sovvenzione attribuita ai terreni
- Imposta prelevata sulla sovvenzione attribuita ai fabbricati
- Imposta prelevata sulla sovvenzione attribuita agli impianti

Parametri: Investimento: 100

- di cui: — terreni: 3 non ammortizzabili
- fabbricati: 33 ammortamento lineare, in 20 anni
- impianti: 64 ammortamento decrescente, in 5 anni

Sovvenzione nominale: 20

Aliquota d'imposizione: 55 %

Aliquota di attualizzazione: 8 %

Calcolo dell'imposta prelevata sulla sovvenzione attribuita ai terreni:

Generalmente i terreni non sono ammortizzabili. Supponendo che la sovvenzione sia assoggettata ad imposta allo stesso ritmo che gli ammortamenti, la sovvenzione a favore del terreno non paga l'imposta e nulla deve essere detratto a titolo d'imposta dalla sovvenzione attribuita al terreno.

Calcolo dell'imposta prelevata sulla sovvenzione attribuita ai fabbricati:

Si assume l'ipotesi che la sovvenzione attribuita ai fabbricati sia assoggettata ad imposta allo stesso ritmo degli ammortamenti, ossia in 20 anni, in quote uguali:

- la sovvenzione nominale attribuita ai fabbricati è pari a: $20 \times 33 \% = 6,6$
- ogni anno va imputata ad utile una quota della sovvenzione pari a: $6,6/20 = 0,33$
- l'ammontare dell'imposta prelevata su questa quota è pari a: $0,33 \times 55 \% = 0,18$

Per 20 anni, un importo di 0,18 sarà prelevato ogni anno dagli utili in relazione alla sovvenzione attribuita ai fabbricati. I valori attuali di questa serie, riferiti alla fine del primo anno (calcoli identici a quelli della tabella dell'esempio n. 3), danno il totale dell'imposta prelevata durante questo periodo sulla sovvenzione attribuita ai fabbricati: 1,925.

Calcolo dell'imposta prelevata sulla sovvenzione attribuita agli impianti:

Si assume l'ipotesi che la sovvenzione attribuita agli impianti sia assoggettata ad imposta allo stesso ritmo che gli ammortamenti, ossia in forma decrescente, in cinque anni, in base alle aliquote: 40 %, 24 %, 14,4 %, 10,8 % e 10,8 %.

Contrariamente a quanto avviene per i fabbricati, la tassazione varia ogni anno ed i prelievi fiscali devono perciò essere calcolati anno per anno. La quota della sovvenzione nominale attribuita agli impianti è pari a $20 \times 64 \% = 12,8$.

Calcolo dei prelievi fiscali:

Periodi	Imposta prelevata sulla sovvenzione (1)	Coefficiente di attualizzazione (2)	Attualizzazione (1) × (2)
Fine del 1° anno	$12,8 \times 40 \% \times 55 \%$	1,0	2,816
Fine del 2° anno	$12,8 \times 24 \% \times 55 \%$	$1/(1 + 0,08)^1$	1,564
Fine del 3° anno	$12,8 \times 14,4 \% \times 55 \%$	$1/(1 + 0,08)^2$	0,869
Fine del 4° anno	$12,8 \times 10,8 \% \times 55 \%$	$1/(1 + 0,08)^3$	0,604
Fine del 5° anno	$12,8 \times 10,8 \% \times 55 \%$	$1/(1 + 0,08)^4$	0,559
		Totale	6,412

Calcolo dell'ESN:

— Sovvenzione nominale	20
diminuita di:	
— Imposta prelevata sulla sovvenzione attribuita ai terreni	0
— Imposta prelevata sulla sovvenzione attribuita ai fabbricati	— 1,925
— Imposta prelevata sulla sovvenzione attribuita agli impianti	— 6,412
ESN	11,6 %

Osservazioni:

- La tassazione delle sovvenzioni, menzionata nel metodo comune di valutazione degli aiuti, dipende da un lato dalla legislazione fiscale dello Stato membro interessato e, dall'altro, dalle modalità particolari previste eventualmente dal regime in questione.
- Per calcolare l'ESN occorre dunque conoscere esattamente:
 - le aliquote dell'imposta sugli utili delle società del paese considerato;
 - le regole di ammortamento in vigore o il metodo particolare di imputazione della sovvenzione agli utili prescritto dal regime in questione.

3. EQUIVALENTE SOVVENZIONE NETTO DI UN AIUTO ALL'INVESTIMENTO SOTTO FORMA DI PRESTITO AGEVOLATO

3.1. Cenni generali

L'aiuto all'investimento concesso ad un'impresa sotto forma di prestito agevolato è espresso anzitutto in un numero di punti di abbuono pari alla differenza tra il tasso di riferimento e il tasso chiesto dall'organismo erogatore del prestito.

Tale abbuono ha l'unico effetto di diminuire l'onere degli interessi, supponendo che la modalità di rimborso del capitale siano le stesse per i prestiti a tasso normale e per quelli a tasso agevolato.

Tale vantaggio acquisito in sede di rimborso del prestito viene espresso in percentuale dell'investimento, come nel caso di una sovvenzione. Si tratta allora dell'equivalente sovvenzione nominale o equivalente sovvenzione lordo.

L'equivalente sovvenzione lordo non rappresenta il vantaggio finale che l'impresa ricava dall'abbuono di interessi. Infatti, poiché l'onere degli interessi è detraibile dagli utili imponibili, un abbuono d'interessi fa perdere una parte di questo vantaggio fiscale aumentando la quota prelevata dallo Stato sotto forma di imposta sugli utili delle società.

L'equivalente sovvenzione netto (ESN) si ottiene detraendo dall'equivalente sovvenzione lordo l'imposta prelevata dallo Stato sulla maggiorazione degli utili imponibili corrispondente all'abbuono.

Come per la sovvenzione, il calcolo dell'ESN di un prestito agevolato viene effettuato sulla base degli elementi forniti dal regime di aiuti stesso o dalla legislazione fiscale del paese interessato, a cui si aggiungono eventualmente altri elementi stabiliti per convenzione.

Gli elementi necessari per calcolare l'ESN di un aiuto all'investimento sotto forma di prestito agevolato sono i seguenti:

- durata del prestito
- durata del periodo di grazia, ossia il periodo iniziale durante il quale non viene effettuato il rimborso del prestito e gli interessi sono pagati sulla totalità del capitale;
- numero di punti di abbuono;
- durata dell'abbuono, che non è necessariamente quella del prestito;
- ammontare del prestito in percentuale dell'investimento, denominato quota;
- tasso di riferimento/attualizzazione;
- aliquota d'imposizione.

Inoltre devono essere prese in considerazione le modalità di rimborso del prestito. Nella maggior parte dei casi il capitale è rimborsato linearmente, in quote uguali, e gli interessi sono pagati sul saldo debitore. A volte il rimborso è effettuato mediante annualità costanti e di ciò si tiene conto ai fini del calcolo dell'ESN.

3.2. Esempio di calcolo

Esempio n. 1:

1. Parametri:

- la durata del prestito è di dieci anni, il rimborso è lineare, senza periodo di grazia;
- l'abbuono è di 3 punti, per tutta la durata del prestito;
- l'ammontare del prestito è pari al 40 % dell'investimento;
- il tasso di riferimento/attualizzazione è dell'8 %;
- l'aliquota di imposizione è del 35 %.

2. Calcolo dell'elemento dono unitario:

L'elemento dono unitario è l'equivalente sovvenzione nominale di un abbuono di interesse di 1 punto, su un prestito del 100 % dell'investimento, tenuto conto delle caratteristiche dell'aiuto assunte come parametri. L'elemento dono unitario si calcola come segue:

Fine dell'anno n.	Prestito: saldo debitore (1)	Abbuono 1 punto (2)	Vantaggio acquisito (1) × (2)	Coefficiente d'attualizzazione (3)	Attualizzazione (*) (1) × (2) × (3)
1	100	1 %	1	$1/(1 + 0,08)^1$	0,926
2	90	1 %	0,9	$1/(1 + 0,08)^2$	0,772
3	80	1 %	0,8	$1/(1 + 0,08)^3$	0,635
4	70	1 %	0,7	$1/(1 + 0,08)^4$	0,515
5	60	1 %	0,6	$1/(1 + 0,08)^5$	0,408
6	50	1 %	0,5	$1/(1 + 0,08)^6$	0,315
7	40	1 %	0,4	$1/(1 + 0,08)^7$	0,233
8	30	1 %	0,3	$1/(1 + 0,08)^8$	0,162
9	20	1 %	0,2	$1/(1 + 0,08)^9$	0,100
10	10	1 %	0,1	$1/(1 + 0,08)^{10}$	0,046
Elemento dono unitario					4,112

(*) L'attualizzazione viene effettuata all'inizio del primo anno.

3. Calcolo dell'equivalente sovvenzione netto:

Tenendo conto delle caratteristiche dell'aiuto (abbuono di 3 punti, quota 40 %, parte della sovvenzione che sfugge all'imposta: 1 - 35 %), l'equivalente sovvenzione netto si ottiene moltiplicando semplicemente l'elemento dono unitario per tali fattori:

$$ESN = 4,112 \times 3 \times 40 \% \times (1 - 35 \%) = 3,21 \%$$

Esempio n. 2:

1. Parametri:

Stessi parametri che nell'esempio n. 1, ma con un periodo di grazia di due anni. Ciò significa che durante i due primi anni il capitale non sarà rimborsato. Il prestito, della durata di dieci anni, sarà perciò rimborsato in 8 rate uguali, dal terzo al decimo anno. Durante questi dieci anni gli interessi saranno pagati sul saldo debitore.

2. Calcolo dell'elemento dono unitario:

Fine dell'anno n.	Prestito: saldo debitore (1)	Abbuono 1 punto (2)	Vantaggio acquisito (1) × (2)	Coefficiente di attualizzazione (3)	Attualizzazione (*) (1) × (2) × (3)
1	100	1 %	1	$1/(1 + 0,08)^1$	0,926
2	100	1 %	1	$1/(1 + 0,08)^2$	0,857
3	100	1 %	1	$1/(1 + 0,08)^3$	0,794
4	87,5	1 %	0,875	$1/(1 + 0,08)^4$	0,643
5	75,0	1 %	0,750	$1/(1 + 0,08)^5$	0,510
6	62,5	1 %	0,625	$1/(1 + 0,08)^6$	0,394
7	50,0	1 %	0,500	$1/(1 + 0,08)^7$	0,292
8	37,5	1 %	0,375	$1/(1 + 0,08)^8$	0,203
9	25,0	1 %	0,250	$1/(1 + 0,08)^9$	0,125
10	12,5	1 %	0,125	$1/(1 + 0,08)^{10}$	0,058
Elemento dono unitario					4,802 %

(*) L'attualizzazione viene effettuata all'inizio del primo anno.

3. Calcolo dell'equivalente sovvenzione netto:

Come nell'esempio n. 1, basta moltiplicare l'elemento dono unitario per il numero di punti di abbuono, la quota e il complemento a 1 dell'aliquota d'imposizione:

$$\text{ESN} = 4,802 \times 3 \times 40 \% \times (1 - 35 \%) = 3,75 \%$$

Osservazione: si rileva che, a parità di tutti gli elementi, l'introduzione di un periodo di grazia aumenta l'ESN. Infatti, il periodo di grazia aumenta ogni anno il saldo debitore, dunque il vantaggio imputabile all'abbuono e, di conseguenza, l'elemento dono unitario.

Esempio n. 3:

1. Parametri:

Stessi elementi che per l'esempio n. 2, ma il rimborso del prestito avviene mediante annualità costanti.

In questo caso, il metodo di calcolo è fondamentalmente differente da quello utilizzato nei due esempi precedenti: prima si calcolano le annualità «normali», ossia senza abbuono di interessi, poi le annualità «bonificate», quindi si calcola la differenza fra queste due serie anno per anno e infine, attualizzando i risultati di quest'ultima operazione, si ottiene l'equivalente sovvenzione.

2. Calcolo dell'equivalente sovvenzione:

Le annualità costanti, espresse in percentuale del prestito, si calcolano in base alla formula seguente:

$$A = i/(1 - r^n)$$

$$r = 1/(1 + i)$$

ove i ed n sono rispettivamente il tasso d'interesse e il numero di anni per i quali l'annualità è calcolata. I calcoli riportati qui di seguito sono riferiti ad un prestito di 100 unità:

Anni	Annualità normali (1)	Annualità bonificate (2)	Vantaggi acquisiti (3)	Coefficiente di attualizzazione (4)	Attualizzazione (*) (3) × (4)
1	8	5	3	$1/(1 + 0,08)^1$	2,778
2	8	5	3	$1/(1 + 0,08)^2$	2,572
3	17,401	15,472	1,929	$1/(1 + 0,08)^3$	1,532
4	17,401	15,472	1,929	$1/(1 + 0,08)^4$	1,418
5	17,401	15,472	1,929	$1/(1 + 0,08)^5$	1,313
6	17,401	15,472	1,929	$1/(1 + 0,08)^6$	1,216
7	17,401	15,472	1,929	$1/(1 + 0,08)^7$	1,126
8	17,401	15,472	1,929	$1/(1 + 0,08)^8$	1,042
9	17,401	15,472	1,929	$1/(1 + 0,08)^9$	0,965
10	17,401	15,472	1,929	$1/(1 + 0,08)^{10}$	0,894
Equivalente sovvenzione					14,85 %

(*) L'attualizzazione è effettuata all'inizio del primo anno.

3. Calcolo dell'equivalente sovvenzione netto:

Moltiplicando l'equivalente sovvenzione per la quota, e detraendo quindi la parte prelevata a titolo di imposta, si ottiene l'equivalente sovvenzione netto:

$$\text{ESN} = 14,85 \times 40 \% \times (1 - 35 \%) = 3,86 \%$$

Osservazione: senza periodo di grazia, l'ESN calcolato allo stesso modo è pari al 3,41 %.

3.3. Formule di calcolo dell'ESN di un prestito agevolato

I metodi illustrati più sopra, facilmente riformulabili in apposite tavole, permettono di calcolare l'ESN di un prestito a tasso agevolato in funzione delle particolarità del singolo caso. Di solito si può anche effettuare il calcolo direttamente con le formule seguenti.

1. Simboli

- i sia il tasso di riferimento, per periodo di rimborso e $r = 1/(1 + i)$
- i' sia il tasso agevolato, per periodo di rimborso e $r' = 1/(1 + i')$
- P sia la durata (in numero di periodi) del prestito
- Q sia la quota
- T sia l'aliquota dell'imposta
- F sia la durata, in numero di periodi, di un eventuale periodo di grazia. Durante il periodo di grazia, sono corrisposti soltanto gli interessi sul prestito, al tasso agevolato (ove $F = 0$, se non è previsto un periodo di grazia).

2. Caso di rimborso lineare

$$\text{ESN} = (1 - T) Q \left(1 - \frac{i'}{i}\right) \left(1 + \frac{r^P - r^F}{i \times (P - F)}\right)$$

3. Rimborso ad annualità costanti

$$\text{ESN} = (1 - T) Q \left[1 - \left(\frac{i'}{i}\right) \times \left(1 - r^F + \frac{r^F - r^P}{1 - r^{P-F}}\right)\right]$$

ALLEGATO II

GLI AIUTI DESTINATI A COMPENSARE I SOVRACCOSTI DI TRASPORTO NELLE REGIONI AMMISSIBILI ALLA DEROGA DELL'ARTICOLO 92, PARAGRAFO 3, LETTERA c) IN BASE AL CRITERIO DELLA DENSITÀ DEMOGRAFICA

Condizioni da rispettare

- Gli aiuti dovranno servire esclusivamente a compensare i sovraccosti di trasporto. Lo Stato membro interessato dovrà giustificare con criteri obiettivi la necessità della compensazione. In nessun caso potrà verificarsi una sovracompenrazione dei costi. A tal fine si dovrà tener conto del cumulo tra i diversi regimi d'aiuto ai trasporti.
- Gli aiuti potranno riguardare esclusivamente i sovraccosti di trasporto imputabili agli spostamenti di merci all'interno delle frontiere nazionali del paese interessato. In altri termini, gli aiuti non potranno assolutamente costituire aiuti all'esportazione.

- Gli aiuti dovranno essere oggettivamente quantificabili ex ante, sulla base di un coefficiente «aiuto per chilometro percorso» o di un coefficiente «aiuto per chilometro percorso» e «aiuto per unità di peso», e dovranno essere oggetto di una relazione annuale elaborata, fra l'altro, prendendo in considerazione tali coefficienti.
- La stima del sovraccosto dovrà essere fatta sulla base del mezzo di trasporto più economico e della via più diretta tra il luogo di produzione/trasformazione e gli sbocchi commerciali.
- Gli aiuti potranno essere concessi esclusivamente alle imprese situate in zone ammissibili agli aiuti di Stato a finalità regionale sulla base del criterio della scarsa densità di popolazione. Queste zone sono costituite fondamentalmente da regioni geografiche del livello III della NUTS che hanno una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per km². È consentita tuttavia una certa flessibilità nella scelta delle zone, entro i seguenti limiti:
 - la flessibilità nella scelta delle zone non deve comportare un aumento della popolazione coperta dagli aiuti ai trasporti;
 - le parti di regioni di livello III della NUTS che beneficiano della flessibilità devono avere una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per km²;
 - le zone devono essere contigue a regioni del livello III della NUTS che rispettano il criterio della scarsa densità di popolazione;
 - la loro popolazione deve essere scarsa rispetto alla copertura totale degli aiuti ai trasporti.
- Saranno esclusi dal beneficio degli aiuti ai trasporti i prodotti delle imprese la cui localizzazione non ha alternative (prodotti di estrazione, centrali idroelettriche, ecc.).
- Gli aiuti ai trasporti concessi a favore delle imprese che appartengono ai settori considerati sensibili dalla Commissione (settore automobilistico, fibre sintetiche, costruzioni navali e siderurgia) saranno soggetti all'obbligo di notifica preventiva e all'osservanza degli orientamenti settoriali vigenti.

ALLEGATO III

METODO DI DETERMINAZIONE DEI MASSIMALI DI POPOLAZIONE COPERTA DALLA DEROGA DI CUI ALL'ARTICOLO 92, PARAGRAFO 3, LETTERA c)

1. Anzitutto la Commissione fissa un massimale globale di copertura degli aiuti a finalità regionale nell'Unione europea. Questo massimale globale delimita in termini di percentuale della popolazione, l'estensione massima che può raggiungere l'insieme delle regioni ammissibili alle deroghe regionali di cui all'articolo 92, paragrafo 3, nell'Unione.
2. Le regioni ammissibili agli aiuti regionali in virtù della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), e la loro copertura globale a livello dell'Unione sono determinate in modo esogeno ed automatico, applicando il criterio del 75,0 % del PIL pro capite in standard di potere d'acquisto (SPA). La decisione della Commissione sul massimale globale determina quindi simultaneamente il massimale di copertura in virtù della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), a livello dell'Unione, in quanto il massimale di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), si ottiene detraendo dal massimale globale la popolazione delle regioni ammissibili in virtù della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a).
3. La ripartizione del massimale comunitario di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), tra i vari Stati membri viene effettuata ricorrendo ad un criterio di ripartizione (sezione 1) che tiene conto delle disparità regionali nel contesto nazionale comunitario.

I risultati così ottenuti sono poi adattati per tener conto di alcuni altri aspetti (sezione 2).

1. CRITERIO DI RIPARTIZIONE

4. Il criterio di ripartizione del massimale comunitario di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), è calcolato sulla base della popolazione delle regioni che, sul piano nazionale, presentano una disparità minima in termini di PIL/SPA pro capite e/o di disoccupazione, definita rispetto a determinate soglie (punto 5).

A questo scopo l'unità geografica considerata è quella del livello III della NUTS. Per ogni regione NUTS III vengono calcolati in valore medio su un periodo di tre anni gli indici di PIL/SPA pro capite e di disoccupazione, definiti rispetto alla media nazionale. Gli indicatori del PIL/SPA pro capite e dei tassi di disoccupazione sono comunicati da Eurostat.

5. Le soglie di cui sopra calcolate per ciascuno dei due criteri (PIL/SPA pro capite e disoccupazione) e per ciascuno degli Stati membri interessati. Il calcolo avviene in due fasi. Nella prima si stabilisce una soglia di base identica per tutti gli Stati membri: 85 per il PIL pro capite e 115 per il tasso di disoccupazione. Nella seconda queste soglie di base sono adattate per tener conto della situazione relativa di ciascuno degli Stati membri rispetto alla media dell'Unione europea. La formula che si applica è la seguente:

$$\text{Soglia} = \frac{1}{2} \times \left(\text{soglia di base} + \frac{\text{soglia di base} \times 100}{\text{indice europeo}} \right)$$

L'indice europeo, che esprime la posizione dei diversi Stati membri in termini di disoccupazione o di PIL/SPA pro capite, in percentuale della media comunitaria corrispondente, è calcolato in valore medio sullo stesso periodo di tre anni considerato per gli indici regionali.

Le soglie così utilizzate per ripartire il massimale di copertura di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), sono più o meno selettive, a seconda che lo Stato membro interessato presenti una situazione globale più o meno favorevole sul piano della disoccupazione o del livello di vita.

Tuttavia, per evitare che il criterio della disoccupazione diventi troppo severo, la soglia corrispondente è fissata ad un massimale di 150. Questo agevola la concessione di aiuti regionali all'interno degli Stati membri che presentano notevoli disparità di disoccupazione sul piano interno e la cui situazione non risulti così sfavorevole sul piano comunitario. Dato che per la soglia PIL/SPA pro capite gli scarti rilevati tra gli Stati membri sono di lieve entità, non si è ritenuto necessario stabilire un livello minimo.

6. Gli indici regionali vengono in seguito comparati alle soglie di cui sopra, per valutare se per la regione interessata vi sia una disparità regionale sufficiente affinché sia presa in considerazione nel calcolo del criterio di ripartizione.

La popolazione di tutte le regioni non ammissibili agli aiuti regionali in virtù della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), che abbiano una disparità regionale sufficiente rispetto ad almeno una delle soglie di cui sopra, viene addizionata per ciascuno degli Stati membri. Il criterio di ripartizione del massimale comunitario di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), è definito come la quota di ogni Stato membro nella popolazione comunitaria totale corrispondente.

7. Fatte salve le correzioni indicate nella sezione seguente, il massimale di popolazione di cui ogni Stato membro potrà beneficiare in virtù della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), viene calcolato applicando direttamente il criterio di ripartizione, cioè moltiplicando il massimale comunitario di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), espresso in termini di popolazione, per la quota dello Stato membro interessato rispetto alla somma totale ottenuta.

2. CORREZIONI

8. I risultati così ottenuti vengono corretti, se necessario, per:

- garantire ad ogni Stato membro che la popolazione assistita in virtù della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), sia uguale almeno al 15 % e non superi il 50 % della sua popolazione non coperta in virtù della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a);
- raggiungere, in ogni Stato membro, un livello che consenta di includere tutte le regioni che non sono più ammissibili alla deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), e le zone a scarsa densità di popolazione;
- limitare la riduzione della copertura totale (in virtù delle due deroghe regionali di cui all'articolo 92, paragrafo 3) di uno Stato membro al 25 % della sua copertura precedente.

9. I risultati ottenuti dagli Stati membri non direttamente interessati dalla correzioni di cui sopra vengono poi adattati proporzionalmente, in modo che la somma dei singoli massimali sia pari al massimale dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), stabilito per tutta l'Unione europea.

Comunicazione della Commissione relativa alla proroga degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà

(98/C 74/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

La Commissione ha deciso di prorogare gli orientamenti attualmente in vigore sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽¹⁾ fino alla pubblicazione di nuovi orientamenti, o in ogni caso per un periodo non superiore ad un anno a decorrere dalla data di pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ Pubblicati nella GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12, e completati dalle norme applicabili all'agricoltura e alla pesca, GU C 283 del 19.9.1997, pag. 2.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. IV/M.1138 — Royal Bank of Canada/Bank of Montreal)

(98/C 74/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 27 febbraio 1998 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾. Per effetto di tale concentrazione, le imprese Royal Bank of Canada e Bank of Montreal procedono ad una fusione completa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento, a seguito del trasferimento delle rispettive attività in una nuova entità rispetto alla quale divengono soci paritari.
2. Le imprese interessate svolgono attività nel settore dei servizi bancari e finanziari.
3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.1138 — Royal Bank of Canada/Bank of Montreal, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.